

Allegato 2

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE

<i>Denominazione della società</i>	<i>Partita IVA</i>	<i>Quota proprietaria dell'Università Ca' Foscari Venezia</i>	<i>Conferimento iniziale</i>	<i>Valore posto a base d'asta</i>
ARIES S.R.L.	04751020266	10%	3.000,00	3.411,00

Requisiti speciali:

<i>Denominazione della società</i>	<i>Sussistenza di requisiti particolari</i>	<i>Requisiti per l'ingresso nella compagine sociale</i>	<i>Riferimento articolo statuto vigente</i>
Aries s.r.l.	SI	<p><i>[...] 9.3 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, ai sensi del successivo punto 9.4.</i></p> <p><i>9.4 Per il trasferimento delle quote inter vivos è riservato ai soci, iscritti al Registro delle Imprese alla data della comunicazione dell'organo amministrativo di cui in seguito, il diritto di prelazione da esercitarsi globalmente per la totalità delle quote trasferende, a pena di decadenza, nei termini che seguono.</i></p>	Art. 9

Condizioni di esercizio della prelazione e/o del gradimento:

<i>Denominazione della società</i>	<i>Clausole di prelazione</i>		<i>Clausole di gradimento</i>	
	<i>Diritto di prelazione ai soci</i>	<i>Termini di esercizio del diritto (riferimenti statutari)</i>	<i>Clausola di gradimento</i>	<i>Termini di esercizio del diritto (riferimenti statutari)</i>
Aries s.r.l.	SI	<p><i>9.4 Il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria quota di partecipazione dovrà dare comunicazione di tale intendimento all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il prezzo della cessione, le condizioni dell'offerta, le modalità di pagamento e il nominativo dell'acquirente. Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della raccomandata contenente la manifestazione della volontà di cedere le quote, l'organo amministrativo, pure a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà dare comunicazione ai soci presso il domicilio risultante dal Registro delle Imprese, dell'offerta contenente prezzo, condizioni e nominativo dell'acquirente. Ai soci spetterà il diritto di acquistare le citate quote alle stesse condizioni indicate nella comunicazione in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute. Qualora i soci a cui sono state</i></p>	NO	Art. 9

		<p><i>offerte le quote in prelazione ritenessero incongruo il prezzo richiesto lo stesso sarà determinato da un terzo arbitratore ai sensi dell'art. 1473 c.c.. L'arbitratore sarà nominato di comune accordo tra le parti entro trenta giorni dalla affermata incongruità del prezzo richiesto, in difetto sarà nominato dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. L'arbitratore dovrà determinare l'effettivo prezzo di cessione entro trenta giorni dalla accettazione dell'incarico. L'esercizio del diritto di prelazione avverrà da parte dei soci mediante lettera raccomandata spedita all'organo amministrativo entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora alcuni soci non esercitassero in termini il diritto di prelazione loro spettante, le quote per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione saranno offerte dall'organo amministrativo, nei successivi quindici giorni, in prelazione ai soci che hanno esercitato il loro diritto di prelazione, in proporzione sempre alle quote possedute, con l'obbligo di effettuare la ulteriore prelazione entro quindici giorni dalla data della nuova offerta. Qualora i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione come sopra descritto, il cedente potrà vendere liberamente le proprie quote purché l'atto di vendita con il terzo non socio sia perfezionato nel termine massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni. Ciascun socio avrà diritto di avere documentazione a comprova che le quote sono state cedute al prezzo, al nominativo e secondo le modalità di cui all'iniziale comunicazione.</i></p>		
--	--	---	--	--